



# Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni

## DOC XXII, n. 9, DOC XXII, n. 39

Dossier n° 257 - II Edizione  
 17 febbraio 2015

### Informazioni sugli atti di riferimento

DOC:	XXII, n. 9	XXII, n. 39
Titolo:	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle, di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Numero di articoli:	8	5
Date:		
presentazione:	20 giugno 2013	21 gennaio 2015
assegnazione:	6 agosto 2013	12 febbraio 2015
Commissioni competenti:	IV Difesa	IV Difesa
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	Commissioni I, II, V e XII	I, II (ex art. 73, co. 1-bis. Reg.), V e XII

### Le Commissioni parlamentari di inchiesta: quadro normativo

In base all'[articolo 82 della Costituzione](#) ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera (evidentemente con atto non legislativo).

Istituzione della Commissione

L'inchiesta parlamentare, nell'ambito degli strumenti volti a consentire lo svolgimento dell'attività di controllo del Parlamento, rappresenta quello più incisivo e penetrante del quale le Camere possono avvalersi per acquisire conoscenze; l'art. 82, secondo comma, della Costituzione, dispone infatti che la Commissione parlamentare d'inchiesta "procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria".

Appare quindi evidente la differenza con l'indagine conoscitiva, che, pur essendo anch'essa preordinata a finalità conoscitive, non attribuisce all'organo titolare dell'indagine poteri coercitivi per l'acquisizione delle informazioni.

Per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'art. 140 del Regolamento della Camera e l'art. 162 del Regolamento del Senato stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue il procedimento previsto per l'esame dei progetti di legge.

Si ricorda che, qualora le due Camere istituiscano Commissioni monocamerale sulla stessa materia, l'art. 162 del Regolamento del Senato consente che le Commissioni possano deliberare di procedere in comune, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti.

Per quanto riguarda la nomina dei commissari, il secondo comma dell'art. 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità.

Nomina dei componenti

Di conseguenza si applicano l'art. 56, comma 3, del r.C. e l'art. 25, comma 3, r.S., i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi.

Qualora sia espressamente previsto dall'atto costitutivo, il Presidente è nominato, al di fuori della Commissione, dal Presidente dell'Assemblea ovvero d'intesa tra i Presidenti delle due Camere in caso di Commissione bicamerale.

Poteri inerenti alla organizzazione dei lavori sono quelli riguardanti la fissazione del programma dei lavori e l'istituzione di sottocommissioni nonché l'elaborazione e l'approvazione di un regolamento interno. Al riguardo, si rammenta che da tempo si è venuta formando la prassi secondo la quale le Commissioni d'inchiesta adottano un proprio regolamento, ferma restando l'applicabilità del regolamento della Camera di appartenenza del Presidente della Commissione per quanto non espressamente previsto dal predetto regolamento interno.

Organizzazione interna e dei lavori

La durata dei lavori della Commissione è stabilita dal relativo atto istitutivo, che fissa la data di presentazione della relazione (che è atto conclusivo dell'attività, anche se il termine assegnato alla Commissione non è ancora scaduto) o assegna un termine finale ai lavori stessi, a partire dalla costituzione o dall'insediamento della Commissione ovvero dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva.

L'art. 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (c.d. principio del parallelismo).

Poteri della Commissione

I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase "istruttoria" delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni.

La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti.

In particolare, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 - rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni - e 372 - falsa testimonianza - del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. Si ricorda che per tali reati, sono previsti, rispettivamente, la reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 30 a euro 516 (art. 366) e la reclusione da 2 anni a 6 anni.

La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'art. 24 Cost., riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata.

Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporre di ulteriori ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria; al riguardo si rammenta, in via esemplificativa, che l'articolo 3, comma 2, della legge 30 giugno 1994, n. 430, istitutiva della Commissione Antimafia nel corso della XII Legislatura, ha disposto la non opponibilità alla Commissione del segreto di Stato (legge 24 ottobre 1977, n. 801) con riferimento ai fatti di mafia, camorra ed altre associazioni criminali similari.

Particolarmente complesso è il problema dei rapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria.

Rapporti con l'autorità giudiziaria

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa. Infatti, il compito delle

suddette Commissioni non è di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere. Pertanto, il normale corso della giustizia non può essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari, ma deve arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria possa incidere illegittimamente su fatti ad essa soggettivamente e oggettivamente sottratti e rientranti nella competenza degli organi parlamentari. Sulla base di questa argomentazione, nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la Corte ha, da una parte, riconosciuto il potere della Commissione parlamentare di disporre lo svolgimento di accertamenti tecnici non ripetibili sull'autovettura corpo del reato, potendo la Commissione esercitare gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria ex art. 82, secondo comma, Cost., e ha, dall'altra, negato che la Commissione potesse opporre un rifiuto alla richiesta, avanzata dalla Procura, di acconsentire allo svolgimento congiunto dei predetti accertamenti tecnici, in base al principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato.

Per quanto riguarda i profili di reciproca opponibilità del segreto, fondamentale è la sentenza n. 231/1975 della Corte costituzionale, che ha risolto il conflitto di attribuzioni tra Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia ed i tribunali di Torino e Milano. La Corte ha stabilito che la Commissione non ha l'obbligo di trasmettere ai Tribunali gli atti e documenti da essa formati o direttamente disposti, gli scritti e gli anonimi ad essa originariamente rivolti, che la Commissione abbia ritenuto di mantenere segreti (c.d. segreto funzionale), nonché gli atti già a disposizione del potere giudiziario. La Corte ha stabilito invece l'obbligo per la Commissione di trasmettere ai Tribunali predetti gli altri atti e documenti in suo possesso che non siano coperti all'origine da segreto o siano coperti da segreto non opponibile all'autorità giudiziaria.

## Il contenuto delle proposte di istituzione di Commissione d'inchiesta

*Per il testo a fronte dei Doc. XXII, n. 9, Durante ed altri e Doc. XXII, n. 39, Lorefice ed altri si veda il dossier n. 222a.*

I documenti in esame (Doc. XXII, n. 9, e Doc. XXII, n. 39) prevedono entrambi l'**istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta** con il compito di indagare sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

In particolare (articolo 1, comma 1), spetta alla Commissione indagare:

1. sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari nel territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico nonché a eventuali interazioni;
2. sulle specifiche condizioni ambientali dei diversi contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei più appropriati equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate;
3. sull'adeguatezza della raccolta e dell'analisi epidemiologiche dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia di quello operante nei poligoni di tiro e nelle basi militari nel territorio nazionale sia di quello inviato nelle missioni all'estero;
4. sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego;
5. sulle modalità della somministrazione dei vaccini al personale di cui alla lettera d),

nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati tenuto conto, per il solo Doc. XXII, n. 39, **dei risultati del progetto SIGNUM**.

6. sui rischi associati alla presenza di gas *radon* e di materiali contenenti amianto negli ambienti ove il personale militare è chiamato a prestare servizio;
7. sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito, previsti dall'ordinamento in favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni di possibile rischio indicate alle lettere a), d), e) e f).

Il **Progetto di ricerca Signum**, acronimo di Studio di Impatto Genotossico nelle Unità Militari, è stato commissionato nel 2004 dal Ministro della Difesa al fine di identificare possibili fattori di rischio nella popolazione militare impegnata nell'operazione "Antica Babiloni" in teatro Iracheno. Come si legge nella relazione finale "la scelta dell'Iraq è stata giustificata dall'impiego significativo di munizionamenti contenenti uranio impoverito oltre che dalla presenza di insediamenti industriali a rischio di inquinamento ambientale". In relazione ai risultati del progetto SIGNUM si segnala che nella precedente legislatura la Commissione parlamentare di inchiesta sull'esposizione a possibili fattori patogeni, con particolare riferimento all'uso dell'uranio impoverito, ha svolto l'audizione del Presidente del Comitato Scientifico SIGNUM e dei componenti del comitato <http://www.senato.it/Web/16Lavori.nsf/All/F395B9AA919B40D3C125781D007C8EF9>.

Sempre con riferimento all'attività dell'istituenda Commissione il solo Doc. XXII, n. 9, al comma 2 dell'articolo 1, prevede che la Commissione, nell'esercizio della sua attività "si adopera per attuare le indicazioni" contenute nelle relazioni conclusive approvate nel corso della XV e XVI legislatura dalle seguenti Commissioni monocamerali di inchiesta del Senato :

1. Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico ([relazione XV legislatura](#));
2. Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni ([relazione XVI legislatura](#)).

In relazione alle Commissioni monocamerali d'inchiesta costituite in passato su materia analoga a quella oggetto del Documento in esame si segnala, altresì, che, sempre al Senato nella **XIV legislatura** (dal 30 maggio 2001 al 27 aprile 2006) è stata istituita la [Commissione parlamentare d'inchiesta](#) sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale. Per quanto riguarda, poi, i lavori della richiamata Commissione istituita nella XVI legislatura, si segnala che tale organismo, oltre alla relazione conclusiva citata dal Documento in esame, ha altresì approvato una [Relazione intermedia sull'attività svolta, approvata nella seduta del 18 gennaio 2012](#) e una [Relazione intermedia sulla situazione dei poligoni di tiro](#), approvata nella seduta del 30 maggio 2012.

Il solo Doc. XXII, n. 9 dispone, poi, che la Commissione monitori il funzionamento del Servizio sanitario nazionale per le attività concernenti l'ambito di lavoro della stessa Commissione nonché il funzionamento del servizio sanitario militare e, in particolare, la fruibilità di quest'ultimo in termini di efficienza e di efficacia nel territorio italiano e all'estero, al fine di garantire una migliore tutela della salute dei soggetti che possono essere considerati a rischio nell'espletamento del proprio servizio.

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che il Codice dell'ordinamento militare ("Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare") dispone che il Servizio provvede:

1. all'accertamento dell'idoneità dei cittadini al servizio militare;
2. all'accertamento dell'idoneità dei militari al servizio incondizionato;
3. alla tutela della salute dei militari;
4. ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;
5. a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.

Riguardo ai rapporti del Servizio sanitario militare con quello pubblico, il Codice dispone che, per far fronte alle esigenze della Sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale, il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le aziende sanitarie locali, con gli enti e gli istituti convenzionati, nonché con i policlinici a gestione diretta, per prestazioni professionali rese dal personale delle stesse aziende, nei limiti di orario previsto per il predetto personale. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, se le esigenze della Sanità militare non possono essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali e degli enti e istituti suddetti. Sono organi centrali della Sanità militare: a) la struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa; b) il Collegio medico-legale; c) gli organi direttivi delle Forze armate.

## Composizione della Commissione

Le proposte in esame prevedono differenti disposizioni in merito alla composizione della istituenda Commissione.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2 del Doc. XXII, n. 9 la Commissione sarà composta da **21 deputati** nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

Il Presidente della Camera dei deputati provvede, altresì, alla nomina, fra i componenti della Commissione, del suo presidente. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvederà alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

Si prevede, inoltre, che la Commissione elegga, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due Segretari.

Differentemente, l'articolo 2 del Doc. XXII, n. 39 prevede che l'istituenda Commissione sarà composta da **venti** deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, garantendo una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si dovrà procedere alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare, ovvero **qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.**

A sua volta l'ufficio di presidenza della Commissione, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, sarà eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti (art. 2, comma 4). Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.

*In relazione alle due proposte si osserva, quindi, che le medesime differiscono sia in relazione al numero dei deputati che ne entreranno a far parte, sia in relazione alle procedure di nomina del Presidente. Il Doc. XXII, n. 9 attribuisce, infatti, al Presidente della Camera dei deputati il compito di nominare il Presidente dell'istituenda Commissione fra i suoi componenti, mentre il Doc. XXII, n. 39 conferisce tale potere alla Commissione in sede di elezione dell'Ufficio di presidenza.*

## Poteri e limiti

In relazione ai poteri dell'istituenda Commissione, l'articolo 3 di entrambi i Documenti dispone quanto già previsto dall'articolo 82 della Costituzione in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse

limitazioni dell'autorità giudiziaria.

In particolare, per entrambi i documenti la Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, garantendo, puntualizza il solo Doc. XXII, n. 39 il mantenimento del regime di segretezza.

Il solo Doc. XX. 39 dispone, inoltre, che:

1. per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto di Stato;
2. è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato;
3. per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili;
4. la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati solo in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

*In relazione alla previsione dell'inopponibilità del segreto di Stato, di ufficio, professionale di cui alla proposta n. 39 si segnala che, trattandosi di una proposta di inchiesta di una Commissione monocamerale e, dunque, di un atto monocamerale, la stessa non può recare discipline differenti o derogatorie rispetto a quanto disciplinato dalla legge.*

### Organizzazione interna

Per quanto concerne l'organizzazione della Commissione l'articolo 5 di entrambe le proposte demanda ad un apposito **regolamento interno** il compito di definire l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione, senza richiedere una specifica maggioranza per la sua approvazione. Il solo Doc. XX, n. 39 contempla espressamente la possibilità che la Commissione organizzi i propri lavori anche attraverso uno o più comitati.

Per l'espletamento delle sue funzioni, entrambi i documenti prevedono, poi, che la Commissione fruisca di personale, locali e strumenti operativi idonei messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati (articolo 4 del Doc. n. 19 e comma 3 dell'articolo 5 del Doc. n.39).

La Commissione può, altresì, avvalersi di collaborazioni specializzate, ricorrendo a esperti e a enti privati o pubblici per la proposta n. 9 e a ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta e di altre adeguate collaborazioni tecniche per la proposta n. 39.

### Pubblicità dei lavori

Per quanto concerne il regime di pubblicità delle sedute della istituenda Commissione e degli atti della medesima, le due proposte recano differenti disposizioni.

Nello specifico, ai sensi dell'**articolo 6** del Doc. XXII, n. 9 la Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute possono essere considerate pubbliche e quali documenti possono essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso (comma 1).

*Dalla formulazione della disposizione parrebbe quindi evincersi che il **regime generale** cui sono assoggettati gli atti, i documenti acquisiti nel corso dell'inchiesta e le sedute della Commissione sia quello della **segretezza**.*

Pertanto, al di fuori della pubblicità autorizzata dalla Commissione stessa, si prevede - per i membri della Commissione, per il personale addetto e per ogni altro soggetto che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza - il vincolo del segreto (comma 2).

Per quanto riguarda, invece, il regime di pubblicità previsto dal Doc. XXII, n. 39, il comma 6 dell'articolo 2 attribuisce alla Commissione il compito di stabilire quali atti e documenti **non devono essere divulgati**. Al riguardo, la medesima disposizione specifica che il regime della segretezza può essere disposto solamente in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

*A differenza del Doc. XXII, n. 9 il regime generale previsto dal Doc. XXII, 39 sembrerebbe essere quindi quello della pubblicità degli atti e delle sedute della Commissione.*

In relazione agli atti sottoposti al regime di segretezza, l'articolo 4 del Doc. XXII, n. 9 pone a sua volta l'obbligo di segretezza in capo ai componenti della Commissione, al personale addetto alla stessa e a ogni altra persona che collabora con la Commissione, **disponendo al riguardo una specifica sanzione penale**.

Il comma 2 dell'articolo 4 prevede, infatti che, salvo che il fatto costituisca più grave reato la violazione del segreto e la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

□

*In relazione alla sanzione in esame si osserva che in virtù della riserva di legge disposta dall'articolo 1 del codice penale, nuove fattispecie incriminatrici e sanzionatorie devono essere contemplate con atti aventi natura legislativa.*

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'articolo 1 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.

### **Durata dei lavori della Commissione**

In relazione alla durata della Commissione entrambe le proposte prevedono un **termine biennale** per la conclusione dei lavori che decorre dalla data di costituzione della Commissione.

Le proposte differiscono, invece, in merito alle relazioni che la Commissione può produrre nel corso e al termine dei suoi lavori, al contenuto delle medesime.

Nello specifico, ai sensi dell'articolo 7 del Doc. XXII, n. 9 al termine dei lavori la Commissione presenta al Presidente della Camera dei deputati una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini svolte. Nella citata relazione potranno essere indicate proposte di modifica:

1. ai trattati internazionali vigenti in materia;
2. alla legislazione vigente, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione e di assistenza adottabili nonché all'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Doc. XXII, n. 39 la Commissione, alla scadenza del primo anno di attività con una relazione intermedia e al termine dell'attività con una relazione finale, riferisce alla Camera i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. La richiamata disposizione prevede espressamente la possibilità di presentare relazioni di minoranza.

Da ultimo la sola proposta n. 39 dispone che i **verbali della Commissione**, nonché gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione vengano pubblicati nel rispetto del

regime di segretezza degli atti, salvo diversa decisione della Commissione.

*In relazione alla disposizione in esame, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di specificare meglio il riferimento ai "verbali della Commissione" e le relative forme di pubblicità alle quali si intende fare riferimento.*

### **Spese della Commissione**

L'articolo 8 del Doc. XXII, n. 39 quantifica le spese per il funzionamento della Commissione in **100.000 euro** per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ponendole a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può comunque autorizzare annualmente un aumento delle spese in misura non superiore al 30 per cento qualora ne faccia richiesta il presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

*In relazione alla disposizione in esame sarà necessario modificare il riferimento al periodo temporale ( anni 2013 e 2014).*

A sua volta il comma 4 dell'articolo 5 del Doc. XXII, n. 39 pone a a carico del bilancio interno della Camera le spese per il funzionamento della Commissione che vengono quantificate nel limite massimo e complessivo di **150.000 euro**.